

Copia



COMUNE DI MURISENGO

Provincia di Alessandria

VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E VERBALE DI DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
 Convocazione d'urgenza

DELIBERAZIONE N° 37

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI, riduzione per utenze non domestiche per emergenza epidemiologica COVID -19 e rate per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi addì 23/07/2020 nella sala delle adunanze del Comune, convocati alle ore 14:00 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione, all'appello risultano:

N°	Nominativo	Presente	Giustificato
1	BAROERO GIOVANNI - Sindaco	Sì	
2	MONTICONE MAURIZIO - Consigliere	Sì	
3	ZONCA GABRIELE - Vice Sindaco	Sì	
4	DELU' MARIANNA - Assessore	Sì	
5	DRUETTO GIANCARLO - Consigliere	Giust.	
6	ARDITO ROBERTO - Consigliere	Sì	
7	VITALE EMANUELE - Consigliere	Sì	
8	ZOBOLI ELEONORA - Consigliere	Giust.	
9	IEMMA ERICA - Consigliere	Sì	
10	BALDASSA SARA VIVIANA - Consigliere	Giust.	
11	BAVA CARLO - Consigliere	Sì	
12			
13			
		Totale presenti	8
		Totale assenti	3

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Maria LO IACONO con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzante (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000),

riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il Signor BAROERO GIOVANNI

quale Presidente, ai sensi dell'art.39 comma 3 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nell'ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- - il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- - i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- - la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- - il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- - l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

VISTO il Regolamento Comunale Tari approvato con D.C.C. n. 30 del 24/07/2014 e le successive modifiche approvate con deli. C.C. 14 del 28/07/2016 e n. 8 del 30/03/2017”;

- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992;

Considerato altresì che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Murisengo nel Consorzio Casalese Rifiuti (C.C.R.);

Considerato che l'articolo 57-bis D.Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Considerato che l'articolo 107 c.4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" ha differito suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Considerato che l'articolo 148 D.L. 34 del 19 maggio 2020 "Rilancio" ha differito ulteriormente suddetto termine al 31 luglio 2020.

Considerato che l'articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

Considerato opportuno e vantaggioso l'utilizzo di tale regime derogatorio poiché:

- Si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull'ammontare complessivamente dovuto per l'anno 2020;
- Si evita, per effetto dell'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020;

- Si procrastina il termine per l'approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli eventuali conguagli verranno frazionati su tre annualità;

CONSIDERATO che si intendono confermare per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.02.2019, che si allegano alla presente, con eventuale conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023;

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo che per l'anno 2020 vengono stabilite nel seguente modo:

- prima rata scadenza 30 settembre 2020
- seconda rata scadenza 30 ottobre 2020
- terza rata 30 novembre 2020
- unica soluzione coincidente con la seconda rata

Considerato inoltre che, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di competenza del Governo e delle Regioni ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo di tempo definito dall'emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale intervallo temporale;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura;

RITENUTO opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta;

VISTO il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività commerciali e non ubicate sul territorio dell'ente e nel rispetto del principio "chi inquina paga" le sopra indicate agevolazioni vengono estese anche a chi su base volontaria ha tenuto chiusa l'attività, escludendo solo le attività indicate nella parte dispositiva;

STIMATO opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. n. 147/2013, per cui "La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."

STIMATO che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto complessivamente stimato in circa 3.000,00 €;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000

n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario;

con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2019, che si allegano alla presente;
2. Di demandare successivamente all'approvazione di cui al punto 2) il calcolo del conguaglio derivante dall'applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla Delibera ARERA 443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 2021, 2022 e 2023;
3. Di demandare l'approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento da adottarsi entro il 31/12/2020;
4. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l'anno 2020:
 - 1^ rata scadenza 30/09/2020;
 - 2^ rata scadenza 30/10/2020;
 - 3^ rata scadenza 31/11/2020
 - - unica soluzione coincidente con la seconda rata
5. Di riconoscere alle utenze non domestiche, che hanno tenuto chiusa l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, e quindi in riferimento al criterio "chi inquina paga", una riduzione pari al 25% sulla parte variabile del tributo per mesi sei (dal primo marzo al 31 agosto 2020), solo per l'anno di imposta TARI 2020 ;
6. Sono escluse, per maggior chiarezza, dall'agevolazione le seguenti tipologie di utenze non domestiche, in quanto non rientranti nelle attività sospese per effetto dei Decreti P.C.M.:
 - Distributori di carburante
 - Esposizioni, autosaloni;
 - Case di cura e riposo;
 - Uffici, agenzie, studi professionali esclusa l'Ufficio postale
 - Banche ed Istituti di Credito
 - Pompe Funebri
 - Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
 - Carrozzeria, Officine, Elettrauto, Gommista
 - Attività Artigianali di Produzione vendita di alimenti
 - Supermercati, Macellerie, Panetterie
 - Ortofrutta esclusi fiori e piante

- Pizzerie da asporto con consegna a domicilio

7. Di dare atto che saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per l'agevolazione di cui sopra, quantificabile in circa € 3.000,00 che saranno finanziate con fondi del Comune .
- 8.
9. Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 c.4 D.lgs 267/2000.

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,31446	0,26415	0,60	338,17128	0,30853	62,60159
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,31446	0,30817	1,40	338,17128	0,30853	146,07038
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,31446	0,33962	1,80	338,17128	0,30853	187,80477
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,31446	0,36477	2,20	338,17128	0,30853	229,53917
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,31446	0,38993	2,90	338,17128	0,30853	302,57436
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,31446	0,40880	3,40	338,17128	0,30853	354,74235

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,26176	0,08376	2,60	0,16793	0,43662
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,26176	0,17538	5,51	0,16793	0,92529
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,26176	0,09947	3,11	0,16793	0,52226
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,26176	0,07853	2,50	0,16793	0,41983
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,26176	0,28008	8,79	0,16793	1,47610
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,26176	0,20941	6,55	0,16793	1,09994
107-Case di cura e riposo	0,95	0,26176	0,24867	7,82	0,16793	1,31321
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,26176	0,26176	8,21	0,16793	1,37871
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,26176	0,14397	4,50	0,16793	0,75569
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,26176	0,22773	7,11	0,16793	1,19398
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,26176	0,28008	8,80	0,16793	1,47778
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,26176	0,18847	5,90	0,16793	0,99079
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,26176	0,24082	7,55	0,16793	1,26787
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,26176	0,11256	3,50	0,16793	0,58776
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,26176	0,14397	4,50	0,16793	0,75569
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,26176	1,26692	39,67	0,16793	6,66178
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,26176	0,95281	29,82	0,16793	5,00767
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,26176	0,46070	14,43	0,16793	2,42323
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,26176	0,40311	12,59	0,16793	2,11424
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,26176	1,58627	49,72	0,16793	8,34948
121-Discoteche, night club	1,04	0,26176	0,27223	8,56	0,16793	1,43748
131-Utenze giornaliere: Banche di mercato beni durevoli	1,09	0,26176	0,28532	8,90	0,16793	1,49458
134-Utenze giornaliere: Banche di mercato generi alimentari	3,50	0,26176	0,91616	28,70	0,16793	4,81959

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to BAROERO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO
